

# TI\_GERICHTE 11.2022.52 vom 7. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2022.52](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.52)

FR: TI\_GERICHTE 11.2022.52 du 7 janvier 2024

IT: TI\_GERICHTE 11.2022.52 del 7 gennaio 2024

## Regeste

Protezione dell'unione coniugale: fabbisogno minimo allargato e suddivisione del mantenimento in denaro dei figli in caso di affidamento esclusivo

## Erwägungen

### E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 9 marzo 2022 (traccia dell'invio n. 98.\_\_\_\_\_, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 19 marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 21 marzo 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

### E. 2

All'appello AP 1 acclude copia di due fatture per la fornitura di olio combustibile del 21 gennaio e del 14 marzo 2022. Tali documenti sono ricevibili, controverse essendo questioni riguardanti figli minorenni. Vigendo in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), applicabile anche al debitore alimentare (DTF 148 III 290 consid. 6.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.53 del 30 settembre 2022 consid. 2 con rinvii), nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Essi vanno pertanto considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio.

### E. 3

Litigiosi restano i contributi alimentari per i figli. Al riguardo il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in complessivi fr. 4313.– mensili (media di fr. 2916.– mensili quale dipendente comunale, fr. 1397.– mensili dall'attività accessoria) e ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 3452.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva delle spese accessorie fr. 1333.– [fr. 1600.– dedotta la partecipazione del figlio A\_\_\_\_\_], premio della cassa malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 300.–, assicurazione dell'automobile fr. 42.–, imposta di circolazione fr. 7.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 45.–, premio dell'assicurazione “terzo pilastro” fr. 175.–, rata del rimborso di un debito fr. 250.–, imposte stimate fr. 100.–). Egli ha poi determinato il reddito della moglie in fr. 5054.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di complessivi fr. 3920.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1260.– [fr. 1800.– dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa

malati obbligatoria e dell'assicurazione complementare fr. 300.–, rata del leasing del veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 42.–, premio dell'assicurazione “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte stimate fr. 300.–). Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, quello di L\_\_\_\_\_ è stato fissato in fr. 1041.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 360.–, premio della cassa malati fr. 81.–), onde uno scoperto, dopo deduzione degli assegni familiari, di fr. 841.– mensili fino all'ottobre del 2023 e di fr. 791.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno in denaro di S\_\_\_\_\_ è stato definito in fr. 662.– mensili fino al 10° anno di età (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.–, premio della cassa malati fr. 82.–) e in fr. 862.– mensili dopo di allora con la rivalutazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 600.–, onde uno scoperto, dopo deduzione degli as-segni familiari, di fr. 462.– mensili fino al gennaio del 2023, di fr. 662.– mensili fino al gennaio del 2031 e di fr. 612.– mensili dopo di allora. Premesso ciò, dopo avere ricordato che i figli sono affidati alla madre, il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1 a destinare per il loro mantenimento l'intero suo margine disponibile (fr. 861.– mensili), ripartendolo in proporzione ai rispettivi fabbisogni scoperti, e ha fissato il contributo alimentare per L\_\_\_\_\_ in fr. 556.– mensili dal marzo del 2021 al gennaio del 2023, in fr. 482.– mensili da febbraio all'ottobre del 2023, in fr. 469.– mensili dal novembre del 2023 al gennaio del 2031 e in fr. 485.– mensili in seguito, mentre ha stabilito per i medesimi periodi quello per S\_\_\_\_\_ in fr. 305.– mensili, in fr. 379.– mensili, in fr. 392.– mensili e in fr. 376.– mensili, il tutto oltre assegni familiari.

#### **E. 4**

L'appellante chiede anzitutto di rivalutare il proprio fabbisogno minimo per tenere conto della situazione del figlio A\_\_\_\_\_, il quale è in possesso della sola licenza di scuola media e ha iniziato nel 2021 una formazione professionale a tempo pieno senza alcuna remunerazione, guadagnando unicamente fr. 800.– mensili per un'attività accessoria. In simili circostanze egli dichiara di ospitare il figlio a proprie spese e di contribuire agli esborsi personali di lui. L'appellante fa notare poi di non avere chiesto alcun contributo di mantenimento per il figlio, ma di essersi limitato a esporre il proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone con obblighi di mantenimento, così come l'intero costo dell'alloggio. Se non che, egli soggiunge, il Pretore aggiunto, pur avendo accertato che A\_\_\_\_\_ non è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, “pretende che partecipi alle spese per l'alloggio con un terzo del suo reddito accessorio”, il quale è finanche insufficiente per far fronte al di lui fabbisogno minimo. Il convenuto propone in definitiva di riconoscergli fr. 1350.– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo e l'intera spesa per l'alloggio di fr. 1600.– mensili. AO 1 obietta, in sintesi, che data la convivenza con un maggiorenne e dato che nessun obbligo di mantenimento oltre la maggiore età è stato pattuito in favore di A\_\_\_\_\_, al convenuto può essere riconosciuto solo un importo ridotto di fr. 1000.– mensili per il minimo esistenziale e fr. 800.– mensili per la metà del costo per l'alloggio. a) Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che ove un coniuge viva in comunione domestica con terzo, si tratti di concubinato o no, determinante è il beneficio economico che gli può derivare (DTF 144 III 506 consid. 6.6; analogamente: RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a con rinvio). Nondimeno, la comunione domestica di un genitore che vive con un figlio maggiorenne non è equiparabile a quella formata da due partner, ragione per cui il minimo esistenziale di tale genitore non corrisponde alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente di fr. 850.– (DTF 144 III 506 consid. 6.6; v. anche sentenze del Tribunale federale 5A\_6/2019 del

3 luglio 2019 consid. 4.4 e 5A\_827/2022 del 16 maggio 2023 consid. 5 in: FamPra.ch 2023 pag. 1018). b) In concreto risulta dagli atti che A\_\_\_\_\_ svolge un apprendistato quale impiegato di commercio alla scuola professionale commerciale di \_\_\_\_\_ (doc. 10). Inoltre, per ammissione dell'appellante egli svolge un'attività accessoria, guadagnando fr. 800.– mensili. Diversamente al figlio maggiorenne ancora in formazione ma senza redditi, nel qual caso il minimo esistenziale del genitore con cui egli vive va fissato in fr. 1350.– mensili ( sentenza del Tribunale federale 5A\_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4), qualora il maggiorenne sia al beneficio di risorse proprie piuttosto che ridurre il minimo esistenziale del genitore conviene tenere conto della partecipazione del figlio al costo della locazione (sentenza del Tribunale federale 5A\_246/2019 del 9 giugno 2020 consid. 5.3.3). Non soccorrono motivi quindi per scostarsi dal minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili calcolato dal Pretore aggiunto. Circa la partecipazione di A\_\_\_\_\_ al costo dell'alloggio, l'appellante non discute – di per sé – l'ammontare della riduzione. Al proposito l'importo di fr. 1333.– mensili riconosciuto dal primo giudice resiste alla pertanto critica.

## **E. 5**

Sempre in relazione al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che sia riconosciuta la spesa per il riscaldamento di fr. 116.70 mensili, che siano rivalutati il premio per l'assicurazione dell'automobile a fr. 114.45 mensili e l'imposta di circolazione a di fr. 34.– mensili, che siano ammessi i costi per l'uso di due scooter di fr. 26.90 mensili complessivi e che l'onere fiscale sia aumentato a fr. 181.– mensili. Le varie voci vanno esaminate singolarmente. a) In merito ai costi del riscaldamento il Pretore aggiunto ha ritenuto che la spesa non è stata resa verosimile e che, in ogni modo, essa è già compresa nelle spese accessorie della locazione. In appello il convenuto produce due fatture a suo nome del 2022 di complessivi fr. 2801.05 per la fornitura di olio combustibile al proprio domicilio, sostenendo che egli assume tali spese per metà con gli inquilini del secondo appartamento dell'immobile, onde un esborso a suo carico di fr. 116.70 mensili in aggiunta all'acconto delle spese. L'istante obietta che il marito non ha prodotto alcun conguaglio delle spese accessorie previste dal contratto di locazione, sicché si ignora quanto egli debba realmente sopportare. Ora, agli atti figura un accordo di subingresso nel contratto di locazione dal quale risulta che oltre alla pigione di fr. 1550.– mensili AP 1 deve versare fr. 50.– mensili di “anticipo spese (olio riscaldamento fatto direttamente dagli inquilini)” (doc. E). Quest'ultima locuzione non è chiarissima, tuttavia a un sommario esame risulta verosimile che in aggiunta all'acconto spese di fr. 50.– l'inquilino assume direttamente il pagamento dei costi del riscaldamento. Certo, la moglie obietta che il marito non ha presentato il conguaglio annuo, ma non pretende che egli si veda restituire tutto l'acconto versato. Su questo punto l'appello si rivela di conseguenza fondato. b) Relativamente ai veicoli privati, il Pretore aggiunto ha riconosciuto le spese per una Fiat “Punto GT”, ma non quelle per un veicolo d'epoca né per gli scooter, dimezzando il premio dell'assicurazione RC e casco calcolato per due veicoli e ammettendo l'imposta di circolazione per la vettura meno potente. L'appellante contesta simili valutazioni, proponendo di aumentare l'esborso a fr. 114.45 e a fr. 34.– mensili. Egli chiede altresì di riconoscergli fr. 26.90 mensili complessivi per i motoveicoli, indispensabili per l'attività accessoria di distribuzione di materiale pubblicitario. Da parte sua la moglie oppone che il marito, recandosi al lavoro a piedi, non necessita di un'automobile per l'attività principale, ma riconosce complessivi fr. 27.– mensili per i motoveicoli richiesti dall'attività accessoria. Il costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in situazioni di ristrettezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per l'esercizio della professione

( RtiD I-2022 pag. 573 n. 6c consid. 3a con riferimenti; I-2010 pag. 699 n. 20c con rinvii ). L'uso di un'automobile per diporto, invece, non fa parte né del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo esistenziale “allargato” (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b). In concreto è vero che il convenuto non ha reso verosimile di necessitare di un veicolo privato per ragioni professionali. Se non che, già in prima sede egli aveva giustificato tale esigenza anche “per spostarsi con i figli” (risposta, pag. 5). Davanti a questa Camera la moglie obietta che l'esercizio del diritto di visita è irrilevante, che i coniugi abitano vicini e che in ogni modo lei stessa accompagna la figlia dal marito (duplica, pag. 2). In realtà, anche se la trasferta fra le abitazioni delle parti potrebbe essere compiuta con i mezzi pubblici, è verosimile che la scarsa frequenza dei collegamenti renderebbe difficile organizzare gli scambi dei figli, mentre lo spostamento a piedi richiede tempi eccessivi. Che poi la moglie si sia impegnata ad accompagnare la figlia dal padre non consta. La necessità di usufruire di un veicolo privato per l'esercizio dei diritti di visita è quindi verosimile. E le spese connesse all'esercizio di diritti di visita rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia” ( DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi riferimenti; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4b). Circa l'ammontare dei citati costi, dandosi targhe trasferibili l'imposta di circolazione del veicolo meno potente è ridotta (al 20% dell'imposta ordinaria: <https://www4.ti.ch/di/sc/veicoli/immatricolazioni/immatricolazione-secondo-veicolo-nuovo-trasferibile>). Fatta astrazione dell'imposta di circolazione per il veicolo d'epoca, la spesa effettiva per la Fiat “Punto GT” ammonta a fr. 7.– mensili (doc. M). Relativamente all'assicurazione RC e casco, è possibile che assicurare due automobili con targhe trasferibili costi sensibilmente meno che assicurare le due auto singolarmente. Dalla polizza agli atti, tuttavia, non è dato di capire a quanto ammonti il premio per la sola Fiat (doc. O). In circostanze siffatte, a un sommario esame, la decisione del primo giudice di suddividere a metà il premio assicurativo resiste alla critica, fermo restando che esso non corrisponde ai soli contributi di legge, ma a complessivi fr. 1590.60 annui. Nel fabbisogno minimo del convenuto va pertanto riconosciuta una spesa di fr. 66.30 mensili. In merito ai motoveicoli, per tacere del fatto che anche AO 1 ne ammette la necessità per distribuire materiale pubblicitario a domicilio, tale esigenza appare verosimile, vista appunto l'attività accessoria svolta dal marito. Posto altresì che la moglie riconosce anche il relativo l'esborso, il fabbisogno minimo dell'appellante va rivalutato di complessivi fr. 26.90 mensili (assicurazione veicoli a motore fr. 20.10 mensili, imposta di circolazione fr. 6.80: doc. M e N). c) Per finire l'appellante contesta l'onere fiscale, stimato dal primo giudice in fr. 100.– mensili, facendo valere che con un reddito imponibile di fr. 32 624.– annui (reddito netto di fr. 51 756.–, deduzione per spese professionali fr. 3100.– e oneri di cassa malati fr. 3600.–, versamenti al “terzo pilastro” fr. 2100.– e contributi alimentari fr. 10 332.–), l'aggravio ammonta a fr. 181.– mensili. L'istante fa valere che lo “schema di calcolo” non è stato dimostrato e che in situazione di ammanco l'onere fiscale va finanche stralciato dal fabbisogno. In realtà, anche tenendo conto dei correttivi apportati nel presente giudizio, il bilancio della famiglia presenta un'eccedenza, sicché non sussistono gli estremi per stralciare le imposte dal fabbisogno. Il carico tributario inoltre può essere prudentemente stimato ricorrendo al calcolatore d'imposta (in: <<https://www4.ti.ch/dfe/dc/sportello/calcolatori-dimposta>>; cfr. doc. CC). Nelle circostanze descritte, a un sommario esame il calcolo proposto dall'appellante appare

verosimile e può essere condiviso. d) In definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” del marito va rivalutato in fr. 370 0.– mensili complessivi arrotondati ( minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione comprensiva dell'acconto delle spese accessorie fr. 1333.–, riscaldamento fr. 116.70, premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 300.–, assicurazione dell'automobile fr. 66.30, imposta di circolazione fr. 7.–, assicurazione scooter fr. 20.10, imposta di circolazione scooter fr. 6.80, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 45.–, premio del “ terzo pilastro ” fr. 175.–, rata rimborso del debito fr. 250.–, imposte fr. 181.–).

## E. 6

Relativamente al fabbisogno minimo della moglie l'appellante chiede di ridurre l'onere fiscale a fr. 85.40 mensili. Da parte sua l'istante lamenta che il primo giudice non ha riconosciuto il premio di fr. 21.– mensili per l'assicurazione di protezione giuridica, i costi del dentista né le spese mediche per le usuali visite di controllo. a) Il Pretore ha stimato l'onere fiscale in fr. 300.– mensili considerando i contributi di mantenimento per i figli e “le usuali deduzioni fiscali”. Il convenuto fa valere che il reddito imponibile della moglie ammonta a fr. 36 880.– annui ( reddito netto fr. 60 648.–, contributi alimentari per i figli fr. 10 332.– con deduzione delle spese professionali di fr. 3100.–, premi di cassa malati fr. 5200.–, versamenti al “terzo pilastro” fr. 3600.–, versamenti per figli fr. 22 200.–), cui va applicata l'aliquota per coniugati e due figli a carico. L'interessata obietta che il marito non ha mai contestato i suoi calcoli al riguardo e sostiene che con la disgiunzione delle partite fiscali non si applica più l'aliquota per coniugati. Ora, a prescindere dal fatto che nel memoriale conclusivo il convenuto prospettava per l'istante un onere fiscale di soli fr. 60.– mensili, contrariamente all'assunto della moglie l'aliquota “per coniugati” si applica anche ai coniugi separati che vivono in comunione domestica con figli minorenni (circolare 10/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, pag. 28, in: <[https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ\\_2020\\_18\\_Allegato.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf)>). Premesso ciò, la riduzione a fr. 85.40 mensili appare verosimile, se non finanche favorevole, ove si consideri che il calcolo proposto dall'appellante non tiene conto della riduzione dei contributi per i figli in esito all'appello, né della deduzione per spese professionali di fr. 6756.– per l'imposta cantonale e di fr. 6432.– per l'imposta federale diretta (come riconosciuto in passato dall'autorità fiscale: doc. I) né di quella per l'onere effettivo di cassa malati di fr. 5556.– annui per l'imposta cantonale e forfettario massimo di fr. 3100.– annui per l'imposta federale diretta. b) Quanto al premio per l'assicurazione di protezione giuridica, il Pretore aggiunto non l'ha ritenuto sufficientemente verosimile, poiché sul documento agli atti figura la scritta “polizza provvisoria” (doc. Y). Per la moglie ciò “non significa che la stessa non esista”, ma essa non fornisce spiegazioni su tale indicazione né allega in appello documenti atti a smentire l'opinione del primo giudice, che resiste pertanto alla critica. Riguardo alle spese mediche e dentistiche, la rivendicazione non è cifrata, di modo che essa si rivela irricevibile (DTF 137 III 619 consid. 4.3 e 620 consid. 4.5.1 con riferimenti ) . c) In conclusione il fabbisogno minimo “allargato” della moglie va ricondotto a fr. 3705.00 mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione con spese accessorie fr. 1260.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 300.–, rata del leasing del veicolo fr. 347.–, imposta di circolazione fr. 21.–, assicurazione economia domestica e RC privata fr. 42.–, premio del “terzo pilastro” fr. 300.–, imposte stimate fr. 85.40).

## E. 7

Circa il fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante osserva che S\_\_\_\_\_ compirà 10 anni nel febbraio del 2025 e non nel febbraio del 2023, come reputa il Pretore aggiunto. Egli lamenta altresì che quest'ultimo non ha ripartito l'eccedenza tra genitori e figli. Le critiche non sono prive di fondamento, fermo restando che tali correttivi non influiscono sull'importo complessivo a carico del marito (sotto, consid. 8). Inoltre il Pretore aggiunto ha fissato adeguamenti dei contributi anche dopo il 16° anno di S\_\_\_\_\_, trascurando che a quel momento (febbraio del 2031) L\_\_\_\_\_ avrà 23 anni e potrebbe avere terminato la formazione. Tutto considerato, stabilire già ora adeguamenti dei contributi alimentari dopo quelli del febbraio 2025 non appare ragionevole. Le parti potranno sempre chiedere una modifica dell'attuale assetto dandosi mutamenti rilevanti delle circostanze, in particolare dopo la maggiore età o il termine della formazione del primogenito (art. 179 cpv. 2 CC). In ultima analisi il quadro del bilancio familiare che risulta è il seguente: Dal marzo 2021 al 31 ottobre 2023 reddito del padre fr. 4313.– reddito della madre fr. 5054.– fr. 9367.– mensili, fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3700.– fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3705.– fabbisogno minimo “allargato” di L\_\_\_\_\_ fr. 841.– fabbisogno minimo “allargato” di S\_\_\_\_\_ fr. 462.– fr. 8708.– mensili, eccedenza da ripartire fr. 659.– un terzo per ogni coniuge fr. 219.– un sesto per ogni figlio fr. 110.– mensili, mantenimento in denaro di L\_\_\_\_\_ : fr. 841.– + fr. 110.– = fr. 951.– mensili, mantenimento in denaro di S\_\_\_\_\_ : fr. 462.– + fr. 110.– = fr. 572.– mensili. Dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025 reddito del padre fr. 4313.– reddito della madre fr. 5054.– fr. 9367.– mensili, fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3700.– fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3705.– fabbisogno minimo “allargato” di L\_\_\_\_\_ fr. 791.– fabbisogno minimo “allargato” di S\_\_\_\_\_ fr. 462.– fr. 8658.– mensili, eccedenza da ripartire fr. 709.– un terzo per ogni coniuge fr. 236.– un sesto per ogni figlio fr. 118.– mensili, mantenimento in denaro di L\_\_\_\_\_ : fr. 791.– + fr. 118.– = fr. 909.– mensili, mantenimento in denaro di S\_\_\_\_\_ : fr. 462.– + fr. 118.– = fr. 580.– mensili. Dal 1° febbraio 2025 in poi reddito del padre fr. 4313.– reddito della madre fr. 5054.– fr. 9367.– mensili, fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 3700.– fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 3705.– fabbisogno minimo “allargato” di L\_\_\_\_\_ fr. 791.– fabbisogno minimo “allargato” di S\_\_\_\_\_ fr. 662.– fr. 8858.– mensili, eccedenza da ripartire fr. 509.– un terzo per ogni coniuge fr. 169.– un sesto per ogni figlio fr. 85.– mensili, mantenimento in denaro di L\_\_\_\_\_ : fr. 791.– + fr. 85.– = fr. 876.– mensili, mantenimento in denaro di S\_\_\_\_\_ : fr. 662.– + fr. 85.– = fr. 747.– mensili.

## E. 8

In merito alla ripartizione del mantenimento in denaro dei figli fra i genitori, il Pretore aggiunto ha destinato allo scopo l'intero margine di AP 1, ripartendolo tra i figli in proporzione ai rispettivi fabbisogni in denaro. L'appellante chiede di esonerarlo da contributi, lasciandogli l'intera sua disponibilità in modo da garantirgli la sua quota di eccedenza e un piccolo agio per far fronte a spese impreviste e ai costi occasionati dall'esercizio del diritto di visita. a) Il mantenimento del figlio consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie ( art. 276 cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC ). Esso va dunque assicurato in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedono in comune al debito mantenimento del minore, ciascuno nella misura delle proprie forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di separazione occorre considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva, l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e dall'altro. Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute dandosi figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cucina, per il bucato, le spese, l'aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, l'assistenza in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con numerosi rinvii; di recente: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller , Das Familienrecht des Schweizerischen ZGB, 7<sup>a</sup> edizione, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, 7<sup>a</sup> edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti). b) Se si suddividono la cura e l'educazione del figlio, i genitori devono – in linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al mantenimento in denaro del figlio – per principio – in uguale misura, tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A\_727/2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch 2019 pag. 1215; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 5A\_147/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1 e 5A\_330/2022 del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 con rinvii; in dottrina: Hausheer/Geiser/Aebi-Müller , op. cit., pag. 442 n. 1364; Fountoulakis , op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 CC). Se invece la prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento, porre a carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in denaro del figlio, soprattutto qualora il genitore affidatario abbia una capacità contributiva superiore a quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; di recente: sentenza del Tribunale federale 5A\_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2 con numerosi rinvii, sentenza 5A\_117/2021 del 9 marzo 2022 consid. 4.2 con rinvii; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller , op. cit., pag. 442 n. 1363; Fountoulakis , op. cit., n. 22 ad art. 285 CC con riferimenti). c) Nel caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate dalla sola madre, sicché – come ricorda il Pretore aggiunto – per principio l'intero fabbisogno in denaro di L\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_ va posto a carico del padre, fermo restando che un debitore alimentare ha diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo o – se le risorse finanziarie dei coniugi sono sufficienti, come in concreto – del proprio fabbisogno minimo “allargato” (DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). In concreto l'appellante, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo “allargato”, conserva un margine di soli fr. 613.– mensili, insufficienti per assicurare il mantenimento in denaro di L\_\_\_\_\_ e S\_\_\_\_\_. Ne segue che spetterà alla madre far fronte allo

scoperto . La situazione si presenta come segue: D al marzo del 2021 al 31 ottobre 2023 contributi in denaro per i due figli: fr. 951.- (L\_\_\_\_\_ ) + fr. 572.- (S\_\_\_\_\_ ) fr. 1523.- mensili margine disponibile del padre: fr. 4313.- (reddito) ./ fr. 3700.- (fabbisogno) fr. 613.- mensili contributi in denaro a carico del padre: fr. 613.- mensili margine disponibile residuo del padre: ■ . ■ contributi in denaro a carico della madre: fr. 1523.- ./ fr. 613.- = fr. 910. ■ mensili margine disponibile residuo della madre: fr. 5054.- (reddito) ./ fr. 3705.- (fabbisogno) ./ fr. 910.- = fr. 439.- mensili. D al 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025 contributi in denaro per i due figli: fr. 909.- (L\_\_\_\_\_ ) + fr. 580.- (S\_\_\_\_\_ ) fr. 1489.- mensili margine disponibile del padre: fr. 4313.- (reddito) ./ fr. 3700.- (fabbisogno) fr. 613.- mensili contributi in denaro a carico del padre: fr. 613.- mensili margine disponibile residuo del padre: ■ . ■ contributi in denaro a carico della madre: fr. 1489.- ./ fr. 613.- fr. 876. ■ mensili margine disponibile residuo della madre: fr. 5054.- (reddito) ./ fr. 3705.- (fabbisogno) ./ fr. 876.- fr. 473.- mensili. D al 1° febbraio 2025 in poi contributi in denaro per i due figli: fr. 876.- (L\_\_\_\_\_ ) + fr. 747.- (S\_\_\_\_\_ ) fr. 1623.- mensili margine disponibile del padre: fr. 4313.- (reddito) ./ fr. 3700.- (fabbisogno) fr. 613.- mensili contributi in denaro a carico del padre: fr. 613.- mensili margine disponibile residuo del padre: ■ . ■ contributi in denaro a carico della madre: fr. 1623.- ./ fr. 613.- fr. 1010. ■ mensili margine disponibile residuo della madre: fr. 5054.- (reddito) ./ fr. 3705.- (fabbisogno) ./ fr. 1010.- fr. 339.- mensili. È vero che AP 1 si trova senza alcun margine disponibile, mentre l'istante conserva un importo tra fr. 339.- e fr. 473.- mensili. Sta di fatto che la madre, genitore affidatario, non solo fornisce l'intera prestazione in natura ai figli, ma si trova a finanziare in misura preponderante anche il loro mantenimento in denaro a fronte di contributi alimentari del padre di soli fr. 613.- mensili complessivi. Non soccorrono pertanto gli estremi per derogare al principio. d) Rimane infine da suddividere il margine disponibile del padre tra i due figli, in proporzione ai rispettivi fabbisogni. Onde i contributi alimentari seguenti: D al marzo del 2021 al 31 ottobre 2023 contributo in denaro per L\_\_\_\_\_ : fr. 951.- (fabb. L\_\_\_\_\_ ) x fr. 613.- (disponibilità) = fr. 383.- mensili fr. 1523.- (fabbisogno dei due figli) contributo in denaro per S\_\_\_\_\_ : fr. 572.- (fabb. S\_\_\_\_\_ ) x fr. 613.- (disponibilità) = fr. 230.- mensili fr. 1523.- (fabbisogno dei due figli) D al 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2025 contributo in denaro per L\_\_\_\_\_ : fr. 909.- x fr. 613.- = fr. 375.- mensili fr. 1489.- contributo in denaro per S\_\_\_\_\_ : fr. 580.- x fr. 613.- = fr. 238.- mensili fr. 1489.- D al 1° febbraio 2025 in poi contributo in denaro per L\_\_\_\_\_ : fr. 876.- x fr. 613.- = fr. 330.- mensili fr. 1623.- contributo in denaro per S\_\_\_\_\_ : fr. 747.- x fr. 613.- = fr. 283.- mensili. fr. 1623.- Considerato che dal 1° novembre 2023 il contributo alimentare non varia in maniera apprezzabile, conviene lasciare invariati gli importi originari. In conclusione l'appello principale va accolto entro tali limiti. II. Sull'appello incidentale

## E. 9

AO 1 rivendica dal marito la rifusione di spese straordinarie per i figli di fr. 970.- (o in subordine di fr. 565.-) e chiede di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio formulata in prima sede. Il 5 maggio 2022 essa ha dichiarato di limitare l'appello incidentale "al riconoscimento dell'GP/AG nonché ad una posizione di condivisione di spese dei figli

che non è stata riconosciuta in prima battuta”. Sta di fatto che in una procedura sommaria l'appello incidentale non è ammesso (art. 314 cpv. 2 CPC). Ne segue che tale rimedio giuridico sfugge d'acchito a ogni disamina. III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

#### **E. 10**

Le spese dell'appello principale seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione dei contributi a suo carico, ma non la soppressione richiesta. Tutto ponderato, si giustifica così di porre a suo carico tre quarti delle spese processuali, mentre il rimanente va a carico dell'istanza. AP 1 rifonderà inoltre a quest'ultima un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Gli oneri processuali dell'appello incidentale andrebbero addebitati a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), soccombente, ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Essa rifonderà nondimeno al marito un'indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal di lui legale per esprimersi nel memoriale di replica (9 righe).

#### **E. 11**

Circa la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dal marito in questa sede, l'indigenza di lui appare verosimile (art. 117 lett. a CPC) ove si pensi che egli deve devolvere l'intero suo margine disponibile ai figli. L'appello, poi, si rivela parzialmente fondato (art. 117 lett. b CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in relazione all'appello incidentale la richiesta è senza oggetto, vista la prevedibile possibilità di incassare l'indennità di fr. 250.– per ripetibili. In relazione all'appello principale, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto l'appello in una causa già nota (10 pagine di testo, frontespizio compreso). Anche presumendo un breve colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 6 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310). Aggiunte le spese fisse (10%) e l'IVA (8.1%), l'indennità può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1300.– arrotondati.

#### **E. 12**

L'analogia richiesta formulata da AO 1 non entra in linea di conto. Come si è visto, una volta sopperito al proprio fab-bisogno minimo “allargato” e al mantenimento in denaro dei figli non coperto dai contributi del padre, essa dispone ancora di un margine compreso tra fr. 339.– e fr. 473.– mensili. Ciò le permette ragionevolmente di far fronte alle spese di causa in secondo grado con pagamenti rateali nell'arco di un anno (cfr. DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A\_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54/90 del 28 giugno 2022 consid. 4). L'interessata non può dirsi così “sprovvista dei mezzi necessari” per stare in lite (e avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC). La medesima conclusione vale per la richiesta di provvigione ad litem, senza dimenticare che per costante giurisprudenza di questa Camera una tale partecipazione non è prevista nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.116 del 12 giugno 2023 consid. 12).

### **E. 13**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, data l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3), in ogni modo, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato al figlio L\_\_\_\_\_ . Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.